

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Comune di Guardiagrele ha necessità di affidare il servizio di consulenza psicologica e di integrazione sociale disabili adulti così come di seguito descritti.

IL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA ha per oggetto le seguenti attività:

- a) per i disabili adulti e per i ragazzi che frequentano il Centro Diurno sono previste, da parte dello psicologo, almeno tre visite mensili per la verifica dei casi sociali;
- b) per i beneficiari delle borse lavoro e su richiesta del "tutor" responsabile dei progetti individuali, è richiesta la collaborazione per il monitoraggio dell'andamento dei progetti;
- c) per i minori scolarizzati è richiesta la presenza nelle scuole, con modalità stabilite di comune accordo con le Autorità Scolastiche;
- d) dovrà essere assicurata la collaborazione con l'Ufficio Sociale per i diversi "casi" per i quali si rende necessaria la presenza della predetta figura professionale, collaborazione che avverrà attraverso l'apertura di uno "sportello di ascolto" attivo per due giorni settimanali di cui uno in orario pomeridiano ed un altro in orario antimeridiano. I giorni e gli orari di apertura saranno concordati con l'Ufficio Sociale e il numero delle ore dovrà essere compatibile per lo svolgimento di almeno tre colloqui al giorno;
- e) per i minori scolarizzati è richiesta la presenza nelle scuole, con modalità stabilite di comune accordo con le Autorità Scolastiche e dovranno essere garantiti:

- incontri periodici con i Responsabili delle Scuole e contatto costante con l'Assistente Sociale per concordare le modalità di intervento e per promuovere la collaborazione scuola/famiglia;
- incontri periodici, secondo le richieste della Scuola con i gruppi di lavoro della Scuola dell'Infanzia, dell'Obbligo e degli Istituti Superiori per gli alunni portatori di handicap;
- partecipazione ai sottogruppi per l'integrazione (insegnanti curricolari), insegnante di sostegno, genitori, psicologo, assistente sociale, dirigente scolastico ed eventuali operatori significativi;
- confronto con gli insegnanti, singolarmente e in gruppo, per approfondire le dinamiche relazionali interne alla classe e per fornire indicazioni circa il recupero e l'inserimento scolastico degli alunni disabili e disadattati;
- stesura di schede anamnestiche dei singoli alunni "segnalati" che necessitano di un intervento di sostegno di tipo psicologico.

IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DISABILI ADULTI è volto a creare, per tutti gli utenti del Centro Diurno per Disabili, istituito dal Comune di Guardiagrele, occasioni di contatto con un ambiente sociale più vasto di quello familiare e per impegnarli in attività lavorative socialmente utili, da realizzarsi all'interno del "Centro" o sul territorio in orario antimeridiano e per due giorni settimanali del tipo piccola imprenditorialità con la commercializzazione di piccoli manufatti realizzati dai ragazzi stessi o di prodotti che comunque rientrino nella logica del commercio equo e solidale.

Per il servizio di integrazione disabili adulti al Comune spetta il compito di assicurare il trasporto dei ragazzi frequentanti il centro diurno con un mezzo proprio condotto da un autista comunale, garantire il pagamento di tutte le spese per le utenze e la manutenzione dei locali. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli sullo svolgimento delle attività.

L'appaltatore dovrà invece:

- assicurare la presenza di un educatore che svolga anche funzioni di assistenza durante il trasporto per i viaggi di andata e di rientro dei minori dalle e per le proprie abitazioni;
- sostenere tutte le spese del servizio: assicurative e di acquisto attrezzature e materiali, eccezion fatta per quelle espressamente indicate a carico del Comune, ossia quelle per i locali ed il trasporto;
- relazionare trimestralmente all'Ufficio Sociale sullo stato di attuazione del progetto.

ART.2 DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà durata di mesi undici decorrenti dal 1 settembre 2015 e termine il 31.07.2016.

ART.3 PAGAMENTI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti dell'importo contrattuale, determinato a seguito dell'indagine di mercato, avverranno su presentazione di regolare fattura elettronica posticipata con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010, n. 136 testo vigente, l'appaltatore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche alle seguenti condizioni:

- i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario o postale apposito, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.;
- l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 4 SEGRETO D'UFFICIO

1. L'appaltatore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione o agli utenti dei servizi e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri dipendenti e/o collaboratori.

2. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

3. L'appaltatore è nominato titolare di trattamento autonomo dei dati comuni e sensibili degli utenti del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003 testo vigente.

ART.5 SICUREZZA,INFORTUNI E DANNI A TERZI

1. L'appaltatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali dell'Amministrazione, i propri collaboratori e/o prestatori d'opera saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.

2. L'appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri collaboratori e/o prestatori d'opera. Il medesimo si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati dai predetti collaboratori alle persone nonché alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, occorsi a seguito o in conseguenza dell'espletamento delle prestazioni contrattuali oggetto del presente capitolato.

ART.6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART.7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa e di risoluzione del contratto.

2. E' fatto, altresì, divieto all'appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, nonché di conferire procure all'incasso, se non con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

ART.8 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART.9 CAUZIONE

L'appaltatore è tenuto alla costituzione di una polizza fidejussoria con primaria compagnia di assicurazione a titolo di cauzione definitiva in misura del 10% dell'importo contrattuale.

10. PENALITA'

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al

presente capitolato e alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

3. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.1.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle penali, con facoltà di trattenere il relativo importo dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato per il mese successivo.

5. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:

- mancato svolgimento del servizio secondo le modalità descritte all'art. 1;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- comportamento scorretto verso gli utenti e i genitori;
- impiego di personale non in possesso delle caratteristiche professionali richieste;
- inosservanza dell'obbligo di cui al precedente art.4 in materia di trattamento dati degli utenti.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- mancato inizio del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- riscossione di tariffe per l'espletamento del servizio;
- perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- subappalto o cessione del contratto;
- raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo contrattuale);
- mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle

procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 12 RECESSO UNILATERALE

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitato all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 60 giorni di anticipo. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle attività effettuate fino alla data di risoluzione senza oneri e spese ulteriori per le parti.

RT.13 FORO COMPETENTE

Le controversie riguardanti la corretta esecuzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

ART. 14 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni in materia di contratti pubblici.